

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 219

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
14 agosto 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 809/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (Rifusione)** 3

★ **Regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche** 17

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE ⁽¹⁾** 40

★ **Direttiva 2008/83/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi ⁽¹⁾** 55

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/667/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate** 58

Accordo tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate 59

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2008/668/CE, Euratom:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 23 luglio 2008, relativa alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee** 63

ACCORDI

Consiglio

- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles** 64

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione 2008/669/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau** 65

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau 66



Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008) 72
- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008) 73



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 809/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	29,1
	XS	27,8
	ZZ	28,5
0707 00 05	MK	31,0
	TR	89,6
	ZZ	60,3
0709 90 70	TR	92,6
	ZZ	92,6
0805 50 10	AR	70,2
	UY	59,6
	ZA	81,5
	ZZ	70,4
0806 10 10	CL	82,1
	EG	128,5
	MK	68,7
	TR	120,5
	ZZ	100,0
0808 10 80	AR	87,4
	BR	86,3
	CL	92,4
	CN	80,2
	NZ	108,2
	US	96,6
	UY	148,0
	ZA	83,2
	ZZ	97,8
0808 20 50	AR	75,6
	CL	83,0
	TR	161,7
	ZA	91,7
	ZZ	103,0
0809 30	TR	154,7
	ZZ	154,7
0809 40 05	IL	138,3
	MK	59,0
	TR	90,9
	XS	62,1
	ZZ	87,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2008

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

(Rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) La Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate. È necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1° luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti.

(3) I paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti. Occorre definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; È opportuno che il certificato di autenticità sia rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione e che l'organismo emittente offra tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi.

(4) È opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario

stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6).

(5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati per il contingente interessato, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità.

(7) Come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa. Tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato. È quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4).

(3) Vedere allegato VII.

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(5) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

(6) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008.

(7) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominato «periodo contingente», i seguenti contingenti tariffari:

- a) 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4002;
- b) 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4001.

Ai fini dell'imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è ripartito come segue:

- a) 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie «JJ», «J», «U» o «U2» e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie «AA», «A» o «B», secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

- b) 7 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: «Y», «YS», «YG», «YGS», «YP» e «YPS», quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.»

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

- c) 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi («novillo») o giovenche («vaquillona») come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie «I», «N» o «A», con spessore di grasso «1», «2» o «3», secondo la summenzionata classificazione».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

- d) 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria "B" con spessore di grasso "2" o "3", secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

- e) 1 300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura "carne bovina di alta qualità»;

- f) 11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, A1, A2 e A3, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione»;

- g) 1 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, conformi alla seguente definizione:

«Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono

manzi o giovenche della categoria "V" del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

L'indicazione «carne bovina di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.

Articolo 3

1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

- a) di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e
- b) di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2. Per le importazioni della quantità stabilita all'articolo 2, lettera f), il periodo contingente è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde ad un dodicesimo della quantità totale.

Articolo 4

Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «si». I titoli vincolano all'importazione dallo Stato indicato;
- b) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III.

Articolo 5

1. La domanda di titolo di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingente.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d'ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell'allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

2. Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d'origine.

3. I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese.

Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.

Articolo 6

1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

3. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 7

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

- a) sono riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) si impegnano a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco di cui all'allegato II può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 8

1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, lettere da a) ad e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo.

Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

3. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, primo e terzo comma, e nel rispetto dei paragrafi 4, 5 e 6, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione quando:

- a) viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, o

b) non viene presentato l'originale del certificato di autenticità, o

c) viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, ma alcuni dati non sono conformi.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 382/2008, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune (TDC) applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.

Dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e previa verifica della conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 382/2008.

5. La presentazione all'organismo competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾ per la cauzione derogatoria di cui al primo comma del paragrafo 4.

6. Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma del paragrafo 4 sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all'articolo 2, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento si applicano le

disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante il numero d'ordine 09.4002, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;

b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingente, per il contingente tariffario di importazione recante il numero d'ordine 09.4001, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingente precedente;

c) i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

i) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per periodo contingente;

ii) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingente.

2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingente precedente.

Tuttavia, a decorrere dal periodo contingente che inizia il 1° luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1° luglio 2009 in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3. Ai fini delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 936/97 è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2008.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato VIII.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento (CE) n. 810/2008		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (in lettere)			
<p>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità ⁽¹⁾</p> <p>b) per carni di bufalo ⁽¹⁾</p> <p>Luogo:</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: right;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p> <p>Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.</p>			
(1) Cancellare la dicitura inutile.			

Definizione

Carni di alta qualità originarie di ...

(definizione applicabile)

Carni di bufalo originarie dell'Australia

—

ALLEGATO II

Elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).
 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:
per le carni originarie dell'Australia:
 - a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),
 - b) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).
 - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).
 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).
 - NEW ZEALAND MEAT BOARD:
per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).
 - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).
 - CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).
 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE ALIMENTOS:
per le carni originarie del Paraguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera g).
-

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 4, lettera b)

- *in bulgaro:* Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 810/2008)
- *in spagnolo:* Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) n° 810/2008]
- *in ceco:* Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 810/2008)
- *in danese:* Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)
- *in tedesco:* Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)
- *in estone:* Kõrge kvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)
- *in greco:* Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]
- *in inglese:* High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)
- *in francese:* Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) n° 810/2008]
- *in italiano:* Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]
- *in lettone:* Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)
- *in lituano:* Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)
- *in ungherese:* Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)
- *in maltese:* Kwalita għolja ta' čanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)
- *in neerlandese:* Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)
- *in polacco:* Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)
- *in portoghese:* Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.º 810/2008]
- *in rumeno:* Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]
- *in slovacco:* Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 810/2008)
- *in sloveno:* Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 810/2008)
- *in finlandese:* Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)
- *in svedese:* Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) – Regolamento (CE) n. 810/2008

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2008

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: al:

N. d'ordine	Categoria o categorie di prodotti ⁽¹⁾	Quantitativo (chilogrammi di peso prodotto)	Paese di origine
09.4001			Australia
09.4002			Argentina Australia Uruguay Brasile Nuova Zelanda Paraguay

⁽¹⁾ Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 810/2008

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2008

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: al:

N. d'ordine	Categoria o categorie di prodotti ⁽¹⁾	Quantitativi non utilizzati (chilogrammi di peso prodotto)	Paese di origine
09.4001			Australia
09.4002			Argentina Australia Uruguay Brasile Nuova Zelanda Paraguay

⁽¹⁾ Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 810/2008

Stato membro:

Applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 810/2008

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: al: (periodo contingente)

N. d'ordine	Categoria o categorie di prodotti ⁽¹⁾	Quantitativi immessi in libera pratica (chilogrammi di peso prodotto)	Paese di origine
09.4001			Australia
09.4002			Argentina Australia Uruguay Brasile Nuova Zelanda Paraguay

⁽¹⁾ Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

ALLEGATO VII

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10)	
Regolamento (CE) n. 2048/97 della Commissione (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 10)	soltanto per quanto concerne i riferimenti fatti dall'articolo 1 al regolamento (CE) n. 936/97
Regolamento (CE) n. 31/98 della Commissione (GU L 5 del 9.1.1998, pag. 3)	
Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42)	soltanto l'articolo 4
Regolamento (CE) n. 1299/98 della Commissione (GU L 180 del 24.6.1998, pag. 6)	soltanto l'articolo 1
Regolamento (CE) n. 1680/98 della Commissione (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 36)	soltanto l'articolo 1
Regolamento (CE) n. 134/1999 della Commissione (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22)	soltanto l'articolo 1
Regolamento (CE) n. 361/2002 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 5)	
Regolamento (CE) n. 1524/2002 della Commissione (GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7)	
Regolamento (CE) n. 1781/2002 della Commissione (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 3)	
Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13)	soltanto l'articolo 2
Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10)	soltanto l'articolo 2
Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 74)	
Regolamento (CE) n. 408/2006 della Commissione (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3)	
Regolamento (CE) n. 1745/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 22)	
Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26)	soltanto l'articolo 2 e l'allegato II
Regolamento (CE) n. 317/2007 della Commissione (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4)	

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 936/97	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 1, paragrafi 2 e 3	Articolo 1, paragrafi 2 e 3
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 4, frase introduttiva	Articolo 4, frase introduttiva
Articolo 4, lettera c)	Articolo 4, lettera a)
Articolo 4, lettera d)	Articolo 4, lettera b)
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino	Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c)
Articolo 8, paragrafo 3, secondo e terzo comma	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 3, quarto comma	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 3, quinto comma	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11
—	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
—	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato VIII

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽²⁾ ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1037/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche ⁽³⁾.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:

— *Falco cherrug* proveniente da Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania e Tagikistan; *Ovis vignei bocharensis* proveniente dall'Uzbekistan,

— *Odobenus rosmarus* proveniente dalla Groenlandia,

— *Accipiter erythropus*, *Aquila rapax*, *Gyps africanus*, *Lophaelus occipitalis* e *Poicephalus gulielmi* provenienti dalla Guinea,

— *Hieraaetus ayresii*, *Hieraaetus spilogaster*, *Polemaetus bellicosus*, *Falco chicquera*, *Varanus ornatus* (esemplari selvatici e allevati allo stato naturale) e *Calabaria reinhardtii* (esemplari selvatici) provenienti dal Togo,

— *Agapornis pullarius* e *Poicephalus robustus* provenienti dalla Costa d'Avorio,

— *Stephanoaetus coronatus* proveniente dalla Costa d'Avorio e dal Togo,

— *Pyrrhura caeruleiceps* proveniente dalla Colombia; *Pyrrhura pfrimeri* proveniente dal Brasile,

— *Brookesia decaryi*, *Uroplatus ebenauai*, *Uroplatus fimbriatus*, *Uroplatus guentheri*, *Uroplatus henkeli*, *Uroplatus lineatus*, *Uroplatus malama*, *Uroplatus phantasticus*, *Uroplatus pietschmanni*, *Uroplatus sikorae*, *Euphorbia ankarensis*, *Euphorbia berorohae*, *Euphorbia bongolavensis*, *Euphorbia duranii*, *Euphorbia fiananantsoae*, *Euphorbia iharanae*, *Euphorbia labatii*, *Euphorbia lophogona*, *Euphorbia neohumbertii*, *Euphorbia pachypodoides*, *Euphorbia razafindratrianae*, *Euphorbia suzannae-manieri* e *Euphorbia waringiae* provenienti dal Madagascar,

— *Varanus niloticus* e *Kinixys homeana* (esemplari selvatici dal Togo, esemplari allevati allo stato naturale dal Benin) provenienti dal Benin e dal Togo,

— *Python regius*, *Geochelone sulcata* (esemplari allevati allo stato naturale) e *Pandinus imperator* (esemplari allevati allo stato naturale) provenienti dal Benin,

— *Cuora amboinensis*, *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Cheilinus undulatus*, *Hippocampus kelloggi* e *Seriatozona stellata* provenienti dall'Indonesia,

— *Peltocephalus dumerilianus* proveniente dalla Guyana,

— *Chitra chitra* proveniente dalla Malaysia; *Cryptophyllobates azureiventris*, *Dendrobates variabilis* e *Dendrobates ventrimaculatus* provenienti dal Perù,

— *Hippocampus kuda* proveniente dall'Indonesia e dal Vietnam,

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione (GU L 31 del 5.2.2008, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 238 dell'11.9.2007, pag. 3.

- *Ornithoptera urvillianus* (esemplari allevati allo stato naturale), *Ornithoptera victoriae* (esemplari allevati allo stato naturale), *Tridacna gigas* e *Heliopora coerulea* provenienti dalle Isole Salomone,
- *Tridacna derasa* proveniente dal Vietnam; *Tridacna ro-sewateri* proveniente dal Mozambico,
- *Pterogyra simplex*, *Hydnophora rigida*, *Blastomussa wellsi* e *Trachyphyllia geoffroyi* provenienti dalle isole Figi,
- *Pterogyra sinuosa*, *Favites halicora*, *Acanthastrea* spp., *Cynarina lacrymalis* e *Scolymia vitiensis* provenienti dall'isola di Tonga,
- *Cycadaceae* spp., *Stangeriaceae* spp. e *Zamiaceae* spp. provenienti da Madagascar, Mozambico e Vietnam.
- (4) I paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento, sono stati consultati.
- (5) Nel corso della quattordicesima sessione, la Conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ha modificato i riferimenti della nomenclatura e ha riorganizzato l'ordine degli elenchi delle specie animali contenuti nelle appendici della CITES in modo che gli ordini, le famiglie e i generi siano presentati in ordine alfabetico. Occorre pertanto rinominare e riordinare le specie elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2007.
- (6) L'elenco delle specie di cui è sospesa l'introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1037/2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l'introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1037/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Capra falconeri</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Uzbekistan	a
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Kazakistan	a
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Canis lupus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Bielorussia, Kirghizistan, Turchia	a
Felidae				
<i>Lynx lynx</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Azerbaigian, Moldova, Ucraina	a
Ursidae				
<i>Ursus arctos</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Columbia britannica	a
<i>Ursus thibetanus</i>	Selvatica	Trofei di caccia	Russia	a
AVES				
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Leucopternis occidentalis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador, Perù	a
Falconidae				
<i>Falco cherrug</i>	Selvatica	Tutti	Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistan	a

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
FAUNA				
CHORDATA				
MAMMALIA				
ARTIODACTYLA				
Bovidae				
<i>Ovis vignei boharensis</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b
<i>Saiga borealis</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b
<i>Saiga tatarica</i>	Selvatica	Tutti	Kazakistan, Russia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
Camelidae				
<i>Lama guanicoe</i>	Selvatica	Tutti, tranne: — gli esemplari che fanno parte delle scorte registrate in Argentina purché le autorizzazioni siano confermate dal segretariato prima di essere accolte dallo Stato membro importatore, — i prodotti ottenuti dalla tosatura di animali vivi effettuata nell'ambito del programma di gestione approvato, adeguatamente marcati e registrati, — le esportazioni a fini non commerciali di quantità limitate di lana per i test industriali, fino a 500 kg all'anno	Argentina	b
Cervidae				
<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	Selvatica	Tutti	Uzbekistan	b
Hippopotamidae				
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (sinonimo <i>Choeropsis liberiensis</i>)	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone	b
<i>Hippopotamus amphibius</i>	Selvatica	Tutti	Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sierra Leone, Togo	b
Moschidae				
<i>Moschus anhuiensis</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus berezovskii</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus chrysogaster</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus fuscus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Moschus moschiferus</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Russia	b
CARNIVORA				
Canidae				
<i>Chrysocyon brachyurus</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Perù	b
Eupleridae				
<i>Cryptoprocta ferrox</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Eupleres goudotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Fossa fossana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Felidae				
<i>Leopardus colocolo</i>	Selvatica	Tutti	Cile	b
<i>Leopardus pajeros</i>	Selvatica	Tutti	Cile	b
<i>Leptailurus serval</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b
<i>Panthera leo</i>	Selvatica	Tutti	Etiopia	b
<i>Prionailurus bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Macao	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Profelis aurata</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
Mustelidae				
<i>Lutra maculicollis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
Odobenidae				
<i>Odobenus rosmarus</i>	Selvatica	Tutti	Groenlandia	b
Viverridae				
<i>Cynogale bennettii</i>	Selvatica	Tutti	Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Tailandia	b
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				
<i>Zaglossus bartoni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Zaglossus bruijnii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
PERISSODACTYLA				
Equide				
<i>Equus zebra hartmannae</i>	Selvatica	Tutti	Angola	b
PHOLIDOTA				
Manidae				
<i>Manis temminckii</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
PRIMATES				
Atelidae				
<i>Alouatta guariba</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Alouatta macconnelli</i>	Selvatica	Tutti	Trinidad e Tobago	b
<i>Ateles belzebuth</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles fusciceps</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles hybridus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Ateles paniscus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Lagothrix cana</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lagothrix lagotricha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lagothrix lugens</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lagothrix poeppigii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
Cebidae				
<i>Callithrix geoffroyi</i> (sinonimo <i>C. jacchus geoffroyi</i>)	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Cebus capucinus</i>	Selvatica	Tutti	Belize	b
Cercopithecidae				
<i>Cercocebus atys</i>	Selvatica	Tutti	Ghana	b
<i>Cercopithecus ascanius</i>	Selvatica	Tutti	Burundi	b
<i>Cercopithecus cephus</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica centroafricana	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Cercopithecus dryas</i> compreso <i>C. salongo</i>)	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Cercopithecus erythrogaster</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus erythrotis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus hamlyni</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cercopithecus mona</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<i>Cercopithecus petaurista</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
<i>Cercopithecus pogonias</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria	b
<i>Cercopithecus preussi</i> (sinonimo <i>C. lhoesti preussi</i>)	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria	b
<i>Colobus polykomos</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio	b
<i>Colobus vellerosus</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Ghana, Nigeria, Togo	b
<i>Lophocebus albigena</i> (sinonimo <i>Cercocebus albigena</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Macaca arctoides</i>	Selvatica	Tutti	India, Malaysia, Thailandia	b
<i>Macaca assamensis</i>	Selvatica	Tutti	Nepal	b
<i>Macaca cyclopis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Macaca fascicularis</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, India	b
<i>Macaca maura</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca leonina</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Macaca nemestrina pagensis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nigra</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca nigrescens</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca ochreata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Macaca sylvanus</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Morocco	b
<i>Papio anubis</i>	Selvatica	Tutti	Libia	b
<i>Papio papio</i>	Selvatica	Tutti	Guinea-Bissau	b
<i>Procolobus badius</i> (sinonimo <i>Colobus badius</i>)	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Procolobus verus</i> (sinonimo <i>Colobus verus</i>)	Selvatica	Tutti	Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Sierra Leone, Togo	b
<i>Trachypithecus phayrei</i> (sinonimo <i>Presbytis phayrei</i>)	Selvatica	Tutti	Cambogia, Cina, India	b
<i>Trachypithecus vetulus</i> (sinonimo <i>Presbytis senex</i>)	Selvatica	Tutti	Sri Lanka	b
Galagonidae				
<i>Euoticus pallidus</i> (sinonimo <i>Galago elegantulus pallidus</i>)	Selvatica	Tutti	Nigeria	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Galago demidoff</i> (sinonimo <i>Galago demidovii</i>)	Selvatica	Tutti	Burkina Faso, Repubblica centroafricana	b
<i>Galago granti</i>	Selvatica	Tutti	Malawi	b
<i>Galago matschiei</i> (sinonimo <i>G. inustus</i>)	Selvatica	Tutti	Ruanda	b
Lorisidae				
<i>Arctocebus aureus</i>	Selvatica	Tutti	Gabon, Repubblica centroafricana	b
<i>Arctocebus calabarensis</i>	Selvatica	Tutti	Nigeria	b
<i>Nycticebus pygmaeus</i>	Selvatica	Tutti	Cambogia, Laos	b
<i>Perodicticus potto</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
Pitheciidae				
<i>Chiropotes chiropotes</i>	Selvatica	Tutti	Brasile, Guyana	b
<i>Chiropotes israelita</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Chiropotes satanas</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Chiropotes utahickae</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pithecia pithecia</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
RODENTIA				
Sciuridae				
<i>Ratufa affinis</i>	Selvatica	Tutti	Singapore	b
<i>Ratufa bicolor</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
XENARTHRA				
Myrmecophagidae				
<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Uruguay	b
AVES				
ANSERIFORMES				
Anatidae				
<i>Anas bernieri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Tutti	Animali vivi	Tutti	d
APODIFORMES				
Trochilidae				
<i>Chalcostigma olivaceum</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Heliodoxa rubinoides</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
CICONIIFORMES				
Balaenicipitidae				
<i>Balaeniceps rex</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania, Zambia	b
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
<i>Goura cristata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Goura scheepmakeri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Goura victoria</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				
<i>Buceros rhinoceros</i>	Selvatica	Tutti	Tailandia	b
CUCULIFORMES				
Musophagidae				
<i>Tauraco corythaix</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Tauraco fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Tauraco macrorhynchus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Tauraco porphyreolopha</i>	Selvatica	Tutti	Uganda	b
FALCONIFORMES				
Accipitridae				
<i>Accipiter brachyurus</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Accipiter erythropus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Accipiter gundlachi</i>	Selvatica	Tutti	Cuba	b
<i>Accipiter imitator</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone, Papua Nuova Guinea	b
<i>Accipiter melanoleucus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Accipiter ovampensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Aquila rapax</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Aviceda cuculoides</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Buteo albonotatus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Buteo galapagoensis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Buteo platypterus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Buteo ridgwayi</i>	Selvatica	Tutti	Haiti, Repubblica dominicana	b
<i>Erythrotriorchis radiatus</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Gyps africanus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Gyps bengalensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gyps coprotheres</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico, Namibia, Swaziland	b
<i>Gyps indicus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gyps rueppellii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Gyps tenuirostris</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Hieraetus ayresii</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b
<i>Hieraetus spilogaster</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Togo	b
<i>Leucopternis lacernulatus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Lophaetus occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Lophoictinia isura</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Macheiramphus alcinus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Polemaetus bellicosus</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Spizaetus africanus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Spizaetus bartelsi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Stephanoaetus coronatus</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea, Togo	b
<i>Terathopius ecaudatus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Torgos tracheliotus</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Sudan	b
<i>Trigonoceps occipitalis</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Guinea	b
<i>Urotriorchis macrourus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
Falconidae				
<i>Falco chicquera</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Togo	b
<i>Falco deiroleucus</i>	Selvatica	Tutti	Belize, Guatemala	b
<i>Falco fasciinucha</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Falco hypoleucos</i>	Selvatica	Tutti	Australia, Papua Nuova Guinea	b
<i>Micrastur plumbeus</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Ecuador	b
Sagittariidae				
<i>Sagittarius serpentarius</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea, Togo	b
GALLEIFORMES				
Phasianidae				
<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Malaysia	b
GRUIFORMES				
Gruidae				
<i>Anthropoides virgo</i>	Selvatica	Tutti	Sudan	b
<i>Balearica pavonina</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Mali	b
<i>Balearica regulorum</i>	Selvatica	Tutti	Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe	b
<i>Grus carunculatus</i>	Selvatica	Tutti	Sudafrica, Tanzania	b
PASSERIFORMES				
Pittidae				
<i>Pitta nympha</i>	Selvatica	Tutti	Tutti (Vietnam escluso)	b
Pycnonotidae				
<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Selvatica	Tutti	Malaysia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
PSITTACIFORMES				
Cacatuidae				
<i>Cacatua sanguinea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
Loriidae				
<i>Chamosyna aureicincta</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
<i>Chamosyna diadema</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Lorius domicella</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Trichoglossus johnstoniae</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
Psittacidae				
<i>Agapornis fischeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Mozambico	b
<i>Agapornis liliana</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Agapornis nigrigenis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Agapornis pullarius</i>	Selvatica	Tutti	Angola, Costa d'Avorio, Guinea, Kenya, Mali, Repubblica democratica del Congo, Togo	b
<i>Alisterus chloropterus chloropterus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Amazona agilis</i>	Selvatica	Tutti	Giamaica	b
<i>Amazona autumnalis</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Amazona collaria</i>	Selvatica	Tutti	Giamaica	b
<i>Amazona mercenaria</i>	Selvatica	Tutti	Venezuela	b
<i>Amazona xanthops</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Paraguay	b
<i>Ara chloropterus</i>	Selvatica	Tutti	Argentina, Panama	b
<i>Ara severus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Selvatica	Tutti	Uruguay	b
<i>Aratinga aurea</i>	Selvatica	Tutti	Argentina	b
<i>Aratinga auricapillus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Aratinga erythrogastra</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Aratinga euops</i>	Selvatica	Tutti	Cuba	b
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Coracopsis vasa</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Selvatica	Tutti	Cile, Uruguay	b
<i>Deroptyus accipitrinus</i>	Selvatica	Tutti	Perù, Suriname	b
<i>Eclactus roratus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Forpus xanthops</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Leptosittaca branickii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Nannopsittaca panychlora</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pionus chalcopterus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus gulielmi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea	b
<i>Poicephalus meyeri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Poicephalus robustus</i>	Selvatica	Tutti	Botswana, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda	b
<i>Poicephalus rufiventris</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Polytelis alexandrae</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Prioniturus luconensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Psittacula alexandri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Psittacula finschii</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Cambogia	b
<i>Psittacula roseata</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Psittacus erithacus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo	b
<i>Psittacus erithacus timneh</i>	Selvatica	Tutti	Guinea, Guinea-Bissau	b
<i>Psittichas fulgidus</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Pyrrhura albipectus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura caeruleiceps</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura calliptera</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura leucotis</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pyrrhura orcesi</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Pyrrhura pfrimeri</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Pyrrhura subandina</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Pyrrhura viridicata</i>	Selvatica	Tutti	Colombia	b
<i>Tanygnathus gramineus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Touit melanonotus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Touit surdus</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Triclaria malachitacea</i>	Selvatica	Tutti	Argentina, Brasile	b
STRIGIFORMES				
Strigidae				
<i>Asio capensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Bubo blakistoni</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Giappone, Russia	b
<i>Bubo lacteus</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Bubo philippensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Bubo poensis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Bubo vosseleri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Glaucidium capense</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo, Ruanda	b
<i>Glaucidium perlatum</i>	Selvatica	Tutti	Camerun, Guinea	b
<i>Ketupa ketupu</i>	Selvatica	Tutti	Singapore	b
<i>Nesasio solomonensis</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone, Papua Nuova Guinea	b
<i>Ninox affinis</i>	Selvatica	Tutti	India	b
<i>Ninox rudolfi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Otus angelinae</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Otus capnodes</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Otus fuliginosus</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus insularis</i>	Selvatica	Tutti	Seicelle	b
<i>Otus leucotis</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Otus longicornis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus mindorensis</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus mirus</i>	Selvatica	Tutti	Filippine	b
<i>Otus pauliani</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Otus roboratus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Pseudoscops clamator</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Pulsatrix melanota</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Scotopelia bouvieri</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Scotopelia peli</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
<i>Scotopelia ussheri</i>	Selvatica	Tutti	Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone	b
<i>Strix uralensis davidi</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Strix woodfordii</i>	Selvatica	Tutti	Guinea	b
Tytonidae				
<i>Phodilus prigoginei</i>	Selvatica	Tutti	Repubblica democratica del Congo	b
<i>Tyto aurantia</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto inexpectata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Tyto manusi</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Tyto nigrobrunnea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Tyto sororcula</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
REPTILIA				
CROCODYLIA				
Alligatoridae				
<i>Caiman crocodilus</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador, Guatemala, Messico	b
<i>Palaeosuchus trigonatus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
Crocodylidae				
<i>Crocodylus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
SAURIA				
Agamidae				
<i>Uromastix aegyptia</i>	Origine «F» ⁽¹⁾	Tutti	Egitto	b
<i>Uromastix dispar</i>	Selvatica	Tutti	Algeria, Mali, Sudan	b
<i>Uromastix geyri</i>	Selvatica	Tutti	Mali, Niger	b
Chamaeleonidae				
<i>Brookesia decaryi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma boettgeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma brevicornis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma capuronii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma cucullata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma fallax</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma furcifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma gallus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma gastrotaenia</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma globifer</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma guibei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma hilleni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma linota</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma malthe</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma nasuta</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma oshaughnessyi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma parsonii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma peyrierasi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Calumma tsaratananensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Chamaeleo deremensis</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo eisentrauti</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo ellioti</i>	Selvatica	Tutti	Burundi	b
<i>Chamaeleo feae</i>	Selvatica	Tutti	Guinea equatoriale	b
<i>Chamaeleo fuelleborni</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo gracilis</i>	Selvatica	Tutti	Benin	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
	Allevati allo stato naturale	Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm	Togo	b
<i>Chamaeleo montium</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo pfefferi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Chamaeleo senegalensis</i>	Allevati allo stato naturale	Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm	Togo	b
<i>Chamaeleo werneri</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Furcifer angeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer antimena</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer balteatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Furcifer belalandaensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer bifidus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer campani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer laboridi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer minor</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer monoceras</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer petteri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer rhinocerotus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer tuzetae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Furcifer willsii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Cordylidae				
<i>Cordylus mossambicus</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Cordylus tropidosternum</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Cordylus vittifer</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
Gekkonidae				
<i>Phelsuma abbotti</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma antanosy</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma breviceps</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma comorensis</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Phelsuma dubia</i>	Selvatica	Tutti	Comore, Madagascar	b
<i>Phelsuma flavigularis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma guttata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma klemmeri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma laticauda</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Phelsuma modesta</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma mutabilis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pronki</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma pusilla</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma seippi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma serraticauda</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma standingi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Phelsuma v-nigra</i>	Selvatica	Tutti	Comore	b
<i>Uroplatus eburni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus fimbriatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus guentheri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus henkeli</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus lineatus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus malama</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus phantasticus</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Uroplatus pietschmanni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Uroplatus sikorae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Helodermatidae				
<i>Heloderma horridum</i>	Selvatica	Tutti	Guatemala, Messico	b
<i>Heloderma suspectum</i>	Selvatica	Tutti	Messico, Stati Uniti	b
Iguanidae				
<i>Conolophus pallidus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Conolophus subcristatus</i>	Selvatica	Tutti	Ecuador	b
<i>Iguana iguana</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador	b
Scincidae				
<i>Corucia zebrata</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
Varanidae				
<i>Varanus bogerti</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus dumerilii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus exanthematicus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
	Allevati allo stato naturale	Lunghezza superiore a 35 cm	Togo	b
<i>Varanus jobiensis</i> (sinonimo <i>V. karlschmidti</i>)	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus niloticus</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Burundi, Mozambico, Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Varanus ornatus</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Togo	b
<i>Varanus prasinus beccarii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus salvadorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Varanus salvator</i>	Selvatica	Tutti	Cina, India, Singapore	b
<i>Varanus telonesetes</i>	Selvatica	Tutti	Papua Nuova Guinea	b
<i>Varanus teriae</i>	Selvatica	Tutti	Australia	b
<i>Varanus yemenensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
SERPENTES				
Boidae				
<i>Boa constrictor</i>	Selvatica	Tutti	El Salvador, Honduras	b
<i>Calabaria reinhardtii</i>	Selvatica	Tutti	Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Eumectes deschauenseei</i>	Selvatica	Tutti	Brasile	b
<i>Eumectes murinus</i>	Selvatica	Tutti	Paraguay	b
<i>Gongylophis colubrinus</i>	Selvatica	Tutti	Tanzania	b
Elapidae				
<i>Naja atra</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b
<i>Naja kaouthia</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b
<i>Naja siamensis</i>	Selvatica	Tutti	Laos	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
Pythonidae				
<i>Liasis fuscus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Morelia boeleni</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Python molurus</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Python regius</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Guinea	b
<i>Python reticulatus</i>	Selvatica	Tutti	India, Malaysia (peninsulare), Singapore	b
<i>Python sebae</i>	Selvatica	Tutti	Mauritania, Mozambico	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Mozambico	b
TESTUDINES				
Emydidae				
<i>Chrysemys picta</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tutti	Vivi	Tutti	d
Geoemydidae				
<i>Callagur borneoensis</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Cuora amboinensis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Malaysia	b
<i>Cuora galbinifrons</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Heosemys spinosa</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Malayemys subtrijuga</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Notochelys platynota</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
Podocnemididae				
<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Peltocephalus dumerilianus</i>	Selvatica	Tutti	Guyana	b
<i>Podocnemis erythrocephala</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Venezuela	b
<i>Podocnemis expansa</i>	Selvatica	Tutti	Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela	b
<i>Podocnemis lewyana</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Podocnemis sextuberculata</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Podocnemis unifilis</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b
Testudinidae				
<i>Aldabrachelys gigantea</i>	Selvatica	Tutti	Seicelle	b
<i>Chelonoidis denticulata</i>	Selvatica	Tutti	Bolivia, Ecuador	b
<i>Geochelone elegans</i>	Selvatica	Tutti	Pakistan	b
<i>Geochelone platynota</i>	Selvatica	Tutti	Myanmar	b
<i>Geochelone sulcata</i>	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin, Togo	b
<i>Gopherus agassizii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gopherus berlandieri</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Gopherus polyphemus</i>	Selvatica	Tutti	Stati Uniti	b
<i>Indotestudo elongata</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, Cina, India	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Indotestudo forstenii</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Indotestudo travancorica</i>	Selvatica	Tutti	Tutti	b
<i>Kinixys belliana</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
<i>Kinixys homeana</i>	Selvatica	Tutti	Benin, Togo	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
<i>Kinixys spekii</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Manouria emys</i>	Selvatica	Tutti	Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Thailandia	b
<i>Manouria impressa</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Stigmochelys pardalis</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Tanzania, Uganda	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Mozambico, Zambia	b
	Origine «F» (1)	Tutti	Zambia	b
<i>Testudo horsfieldii</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Kazakistan, Pakistan	b
Trionychidae				
<i>Amyda cartilaginea</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Chitra chitra</i>	Selvatica	Tutti	Malaysia	b
<i>Pelochelys cantorii</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
AMPHIBIA				
ANURA				
Dendrobatidae				
<i>Cryptophyllobates azureiventris</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Dendrobates auratus</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
<i>Dendrobates pumilio</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Nicaragua	b
<i>Dendrobates tinctorius</i>	Selvatica	Tutti	Suriname	b
<i>Dendrobates variabilis</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
<i>Dendrobates ventrimaculatus</i>	Selvatica	Tutti	Perù	b
Mantellidae				
<i>Mantella aurantiaca</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella baroni</i> (sinonimo <i>Phrynomantis maculatus</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella</i> aff. <i>baroni</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella bernhardi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella cowani</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella crocea</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella expectata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella haraldmeieri</i> (sinonimo <i>M. madagascariensis haraldmeieri</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella laevigata</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Mantella madagascariensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella manery</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella milotympanum</i> (sinonimo <i>M. aurantiaca milotympanum</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella nigricans</i> (sinonimo <i>M. cowani nigricans</i>)	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella pulchra</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Mantella viridis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Microhylidae				
<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Ranidae				
<i>Conraua goliath</i>	Selvatica	Tutti	Camerun	b
<i>Rana catesbeiana</i>	Tutti	Animali vivi	Tutti	d
ACTINOPTERYGII				
PERCIFORMES				
Labridae				
<i>Cheilinus undulatus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				
<i>Hippocampus barbouri</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus comes</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus histrix</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus kelloggi</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Hippocampus kuda</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia, Vietnam	b
<i>Hippocampus spinosissimus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
ARTHROPODA				
ARACHNIDA				
ARANEAE				
Theraphosidae				
<i>Brachypelma albopilosum</i>	Selvatica	Tutti	Nicaragua	b
SCORPIONES				
Scorpionidae				
<i>Pandinus imperator</i>	Allevati allo stato naturale	Tutti	Benin	b
INSECTA				
LEPIDOPTERA				
Papilionidae				
<i>Ornithoptera croesus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
<i>Ornithoptera tithonus</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Ornithoptera urvillianus</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Ornithoptera victoriae</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Troides andromache</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
	Allevati allo stato naturale	Tutti	Indonesia	b
MOLLUSCA				
BIVALVIA				
MESOGASTROPODA				
Strombidae				
<i>Strombus gigas</i>	Selvatica	Tutti	Grenada, Haiti	b
VENEROIDA				
Tridacnidae				
<i>Hippopus hippopus</i>	Selvatica	Tutti	Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna crocea</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna derasa</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Filippine, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna gigas</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Indonesia, Isole Marshall, Isole Salomone, Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna maxima</i>	Selvatica	Tutti	Micronesia, Figi, Isole Marshall, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna rosewateri</i>	Selvatica	Tutti	Mozambico	b
<i>Tridacna squamosa</i>	Selvatica	Tutti	Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam	b
<i>Tridacna tevoroa</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
CNIDARIA				
HELIOPORACEA				
Helioporidae				
<i>Heliopora coerulea</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
SCLERACTINIA				
Acroporidae				
<i>Montipora caliculata</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
Agariciidae				
<i>Agaricia agaricites</i>	Selvatica	Tutti	Haiti	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
Caryophylliidae				
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Catalaphyllia jardinei</i>	Selvatica	Tutti	Isole Salomone	b
<i>Euphyllia cristata</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Euphyllia divisa</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Euphyllia fimbriata</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Plerogyra</i> spp.	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Plerogyra simplex</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
<i>Plerogyra sinuosa</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
Faviidae				
<i>Favites halicora</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<i>Platygyra sinensis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
Merulinidae				
<i>Hydnophora microconos</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Hydnophora rigida</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
Mussidae				
<i>Acanthastrea</i> spp.	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<i>Blastomussa</i> spp.	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Blastomussa wellsi</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b
<i>Cynarina lacrymalis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
<i>Scolymia vitiensis</i>	Selvatica	Tutti	Tonga	b
<i>Scolymia vitiensis</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
Pocilloporidae				
<i>Seriatopora stellata</i>	Selvatica	Tutti	Indonesia	b
Trachyphilliidae				
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti	Figi	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i>	Selvatica	Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali	Indonesia	b
FLORA				
Amaryllidaceae				
<i>Galanthus nivalis</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina	b
Apocynaceae				
<i>Pachypodium inopinatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Pachypodium rosulatum</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Pachypodium rutenbergianum</i> ssp. <i>sofiense</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Cycadaceae				
<i>Cycadaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Madagascar, Mozambico, Vietnam	b
Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia ankarensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia banae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia berorohae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia bongolavensis</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia bulbispina</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia duranii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia fiananantsoae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia guillauminiana</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia iharanae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia kondoi</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia labatii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia lophogona</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia millotii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia neohumbertii</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia pachypodoides</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia razafindratsirae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia suzannae-manieri</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
<i>Euphorbia waringiae</i>	Selvatica	Tutti	Madagascar	b
Orchidaceae				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera, Turchia	b
<i>Barlia robertiana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cephalanthera rubra</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Cypripedium japonicum</i>	Selvatica	Tutti	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone	b
<i>Cypripedium macranthos</i>	Selvatica	Tutti	Corea del Sud, Russia	b
<i>Cypripedium margaritaceum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Cypripedium micranthum</i>	Selvatica	Tutti	Cina	b
<i>Dactylorhiza latifolia</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Dactylorhiza romana</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Dactylorhiza russowii</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein	b
<i>Dendrobium bellatulum</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Dendrobium wardianum</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Nigritella nigra</i>	Selvatica	Tutti	Norvegia	b
<i>Ophrys holoserica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Ophrys insectifera</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein, Norvegia	b
<i>Ophrys pallida</i>	Selvatica	Tutti	Algeria	b
<i>Ophrys sphogodes</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Ophrys tenthredinifera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Ophrys umbilicata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis coriophora</i>	Selvatica	Tutti	Russia, Svizzera	b
<i>Orchis italica</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis laxiflora</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Orchis mascula</i>	Selvatica/Allevati allo stato naturale	Tutti	Albania	b
<i>Orchis morio</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis pallens</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b
<i>Orchis provincialis</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera	b
<i>Orchis punctulata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis purpurea</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis simia</i>	Selvatica	Tutti	Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex repubblica iugoslava di Macedonia, Svizzera, Turchia	b
<i>Orchis tridentata</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Orchis ustulata</i>	Selvatica	Tutti	Russia	b
<i>Phalaenopsis parishii</i>	Selvatica	Tutti	Vietnam	b
<i>Serapias cordigera</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Serapias parviflora</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Serapias vomeracea</i>	Selvatica	Tutti	Svizzera, Turchia	b
<i>Spiranthes spiralis</i>	Selvatica	Tutti	Liechtenstein, Svizzera	b
Primulaceae				
<i>Cyclamen intaminatum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen mirabile</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
<i>Cyclamen pseudibericum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b

Specie	Provenienza	Esemplari	Paese d'origine	In base all'art. 4, par. 6, lettera:
<i>Cyclamen trochopteranthum</i>	Selvatica	Tutti	Turchia	b
Stangeriaceae				
<i>Stangeriaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Madagascar, Mozambico, Vietnam	b
Zamiaceae				
<i>Zamiaceae</i> spp.	Selvatica	Tutti	Madagascar, Mozambico, Vietnam	b

(¹) Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/73/CE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme veterinarie comunitarie stabiliscono che i centri di raccolta di bovini, suini, caprini e ovini, i centri di smistamento di equini, i commercianti di tali animali, gli allevamenti di pollame, i centri di raccolta e stoccaggio di sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni nonché vari enti, istituti e centri simili («strutture veterinarie») devono soddisfare una serie di condizioni e, ai fini del commercio intracomunitario di taluni animali vivi, dei loro prodotti e, in particolare, di materiali genetici animali come sperma, ovuli ed embrioni, devono essere ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri.
- (2) Le norme comunitarie prevedono varie procedure per registrare, elencare, aggiornare, trasmettere e pubblicare le informazioni di tali strutture veterinarie. Le differenze procedurali complicano però l'attività di redazione e di aggiornamento e rendono difficile l'uso pratico di tali elenchi ai competenti servizi di controllo e agli operatori interessati.
- (3) Occorre perciò armonizzare le procedure e introdurre per i cinque principali elementi della procedura (registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi) regole più sistematiche, coerenti e uniformi.

(4) Poiché, inoltre, spetta agli Stati membri controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per rientrare in un elenco, l'elaborazione degli elenchi dovrebbe dipendere dagli Stati membri e non dalla Commissione.

(5) Dovrebbero perciò essere gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi delle strutture veterinarie interessate nonché a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l'intera Comunità, occorre introdurre criteri comuni con la procedura di comitato.

(6) Per chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, la nuova procedura dovrebbe essere applicata anche in campo zootecnico, in particolare agli istituti di riproduzione riconosciuti, abilitati a redigere o a conservare negli Stati membri i registri genealogici, e alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sui concorsi equini ai sensi della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi ⁽¹⁾.

(7) Come accade nel commercio intracomunitario, la disciplina delle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni prevede condizioni che le strutture veterinarie dei paesi terzi devono soddisfare al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali. Conseguentemente, le importazioni nella Comunità di materiali genetici dovrebbero essere autorizzate solo da centri di raccolta o di stoccaggio di sperma e da gruppi di raccolta o produzione di embrioni che siano ufficialmente riconosciuti, per l'esportazione verso la Comunità, da autorità competenti del paese terzo interessato in quanto rispondenti a requisiti comunitari e, se necessario, in seguito a ispezioni veterinarie comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.

- (8) A seconda del materiale genetico e delle specie interessate, le procedure attuali di redazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture veterinarie sono eterogenee e vanno da decisioni adottate con la procedura di comitato di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, fino a una semplice consultazione degli Stati membri.
- (9) La coesistenza di procedure diverse può seminare confusione e incertezza tra gli amministratori dei paesi terzi, nell'agroindustria e tra gli operatori commerciali. Poiché spetta ai paesi terzi controllare le condizioni che le varie strutture veterinarie devono soddisfare per essere abilitate, in base alla legislazione comunitaria, all'esportazione verso la Comunità, l'attuale quadro giuridico per autorizzare tali strutture dovrebbe essere armonizzato e semplificato in modo che la responsabilità della compilazione e dell'aggiornamento degli elenchi spetti ai paesi terzi e non alla Commissione. È importante far sì che il livello delle garanzie di salute degli animali date dal paese terzo interessato resti intatto. Le semplificazioni adottate non pregiudicano il diritto della Commissione di decidere, se necessario, misure di salvaguardia.
- (10) Le varie procedure esistenti dovrebbero quindi essere sostituite con una procedura che permetta importazioni nella Comunità solo da paesi terzi in cui le competenti autorità redigono e aggiornano gli elenchi e li comunicano alla Commissione. La Commissione dovrebbe diffondere tali elenchi tra gli Stati membri e metterli a disposizione del pubblico a scopo informativo. Qualora gli elenchi comunicati da paesi terzi destassero preoccupazioni, si dovranno adottare misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾.
- (11) Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, tale procedura dovrebbe essere applicata anche ad autorità dei paesi terzi autorizzate, ai sensi della normativa zootecnica comunitaria, a conservare registri genealogici.
- (12) La direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, prevede che, qualora gli animali importati da paesi terzi siano messi in una stazione di quarantena all'interno del territorio comunitario, tale stazione debba essere approvata e l'elenco delle stazioni di quarantena pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ai fini della chiarezza e della coerenza delle norme comunitarie, una procedura semplificata dovrebbe essere applicata anche per l'aggiornamento delle stazioni di quarantena situate negli Stati membri.
- (13) In campo veterinario, la Commissione ha la responsabilità di redigere e aggiornare, con informazioni fornite dagli Stati membri, gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento riconosciuti e degli altri laboratori riconosciuti.
- (14) Secondo le norme comunitarie, gli elenchi si possono modificare in seguito alla richiesta di uno Stato membro con decisione presa mediante procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE o con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
- (15) Comunque, le modifiche apportate agli elenchi sono spesso di natura meramente formale, come l'aggiornamento dei dati per contattare i laboratori nazionali di riferimento o gli altri laboratori riconosciuti in questione.
- (16) Finora, la prassi è stata di aggiornare periodicamente gli elenchi dei laboratori per ridurre il numero di decisioni da parte della Commissione. Ma tale prassi non garantisce aggiornamenti rapidi degli elenchi. Ciò potrebbe compromettere lo statuto giuridico dei laboratori nazionali di riferimento e di altri laboratori riconosciuti.
- (17) Poiché sono gli Stati membri a designare i laboratori nazionali di riferimento e a fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari, è opportuno che la redazione degli elenchi di tali laboratori spetti ad essi e non alla Commissione. Analogamente, dovrebbe spettare agli Stati membri anche la responsabilità di elaborare gli elenchi di altri laboratori riconosciuti.
- (18) Saranno perciò gli Stati membri a elaborare e aggiornare gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento e degli altri laboratori riconosciuti interessati e a metterli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Per armonizzare il modello degli elenchi e ottenere un accesso semplificato a elenchi aggiornati per l'intera Comunità, occorre introdurre con la procedura di comitato una serie di criteri comuni.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

- (19) Se però gli elenchi riguardano laboratori riconosciuti situati in paesi terzi, spetterà alla Commissione continuare a redigere e pubblicare gli elenchi di tali laboratori.
- (20) Per evitare soluzioni di continuità riguardo alle domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, la presente direttiva dovrebbe prevedere opportune misure transitorie.
- (21) L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽²⁾, prevede che i bovini d'allevamento o da produzione destinati al commercio intracomunitario debbano provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di età superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolizzazione effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine. Per motivi attinenti alle pratiche tradizionali di allevamento e commercio, alcuni Stati membri hanno incontrato difficoltà a conformarsi alla norma relativa alla realizzazione dell'intradermotubercolizzazione prima dell'uscita dall'allevamento d'origine. È pertanto necessario prevedere la possibilità di effettuare tale test in un luogo diverso dall'allevamento d'origine, da definire secondo la procedura di comitato.
- (22) Inoltre, in taluni allegati di natura puramente tecnica della direttiva 64/432/CEE, come quelli relativi ai test sulla salute degli animali, l'elenco delle malattie per cui è previsto l'obbligo di notifica o i certificati di salute degli animali dovrebbero essere modificati secondo la procedura di comitato al fine di poter tener conto rapidamente dei nuovi sviluppi scientifici. Invece, la modifica degli allegati che fissano le condizioni dettagliate relative alla qualifica di indenne da malattia, che potrebbe avere un impatto sul commercio intracomunitario, dovrebbe essere riservata al Consiglio.
- (23) Dall'inizio degli anni novanta sono intervenuti sviluppi tecnologici e scientifici nella raccolta e produzione di materiali genetici. La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, non è stata aggiornata per tener conto di tali sviluppi e delle nuove norme dell'UIE. È pertanto opportuno modificarla, aggiungendo
- al suo ambito di applicazione disposizioni in materia di scambi e importazioni di materiale genetico derivato da animali diversi da quelli delle specie ovina, caprina, equina e suina. Inoltre, in attesa della definizione di norme armonizzate dettagliate in questo settore, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme nazionali. Analogamente, in attesa della definizione di norme armonizzate dettagliate riguardo alle importazioni di animali contemplati dalla suddetta direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme nazionali.
- (24) Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾, dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione.
- (25) Le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE ⁽⁵⁾, 88/407/CEE ⁽⁶⁾, 88/661/CEE ⁽⁷⁾, 89/361/CEE ⁽⁸⁾, 89/556/CEE ⁽⁹⁾, 90/426/CEE ⁽¹⁰⁾, 90/427/CEE ⁽¹¹⁾, 90/428/CEE, 90/429/CEE ⁽¹²⁾, 90/539/CEE ⁽¹³⁾, 91/68/CEE ⁽¹⁴⁾, 91/496/CEE, 92/35/CEE ⁽¹⁵⁾, 92/65/CEE, 92/66/CEE ⁽¹⁶⁾, 92/119/CEE ⁽¹⁷⁾, 94/28/CE ⁽¹⁸⁾, 2000/75/CE ⁽¹⁹⁾ del Consiglio, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE ⁽²⁰⁾, 2002/60/CE ⁽²¹⁾ e 2005/94/CE ⁽²²⁾ del Consiglio dovrebbero essere quindi modificate di conseguenza,
- ⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1; rettifica nella GU C 4 dell'8.1.2004, pag. 7.
- ⁽⁵⁾ GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
- ⁽⁶⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2008/120/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 63).
- ⁽⁷⁾ GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
- ⁽⁸⁾ GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.
- ⁽⁹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).
- ⁽¹⁰⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
- ⁽¹¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.
- ⁽¹²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
- ⁽¹³⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione.
- ⁽¹⁴⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
- ⁽¹⁵⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione.
- ⁽¹⁶⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
- ⁽¹⁷⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).
- ⁽¹⁸⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66.
- ⁽¹⁹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione.
- ⁽²⁰⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione.
- ⁽²¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.
- ⁽²²⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
- ⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 30).
- ⁽²⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
- ⁽³⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 64/432/CEE

La direttiva 64/432/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

«provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di età superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermo-tubercolizzazione effettuata, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 2.2, nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine o in una struttura e alle condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

- 2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Gli Stati membri designano gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi di cui agli allegati da A a D. Essi ne aggiornano gli elenchi, mettendoli a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Mansioni e responsabilità di siffatti istituti statali, laboratori nazionali di riferimento ed enti ufficiali sono stabilite negli allegati B e C e nel capitolo II dell'allegato D.

Norme dettagliate per applicare questo articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

- 3) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento ai centri di raccolta può limitarsi a una specie particolare o agli animali da allevamento e da produzione o agli animali da macello.

L'autorità competente redige e aggiorna un elenco di centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»;

- 4) all'articolo 13, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività e

dei rispettivi numeri di registrazione e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

6. Norme dettagliate per applicare il paragrafo 5 in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.»;

- 5) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Gli allegati A e D (capitolo I) sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnica e scientifica.

Gli allegati B, C, D (capitolo II), E ed F sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

- 6) l'allegato B è così modificato:

- a) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1. Compiti e responsabilità

Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali designati conformemente all'articolo 6 bis sono responsabili, nei rispettivi Stati membri, della prova ufficiale delle tubercoline o dei reagenti di cui ai paragrafi 2 e 3 per garantire che ciascuna tubercolina o reagente sia adeguato rispetto alle norme di cui rispettivamente al punto 2.1 e al paragrafo 3.»;

- b) il punto 4.2 è soppresso;

- 7) l'allegato C è così modificato:

- a) al punto 4.1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi dell'articolo 6 bis hanno la responsabilità di:»;

- b) il punto 4.2 è soppresso;

- 8) all'allegato D, capitolo II.A, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali che, ai sensi dell'articolo 6 bis, sono designati per coordinare le norme e i metodi di diagnosi delle prove per la leucosi enzootica bovina devono essere responsabili della standardizzazione degli antigeni di laboratorio rispetto al siero ufficiale CE di riferimento (siero EI) fornito dal National Veterinary Institute, Technical University of Denmark.

3. Gli antigeni standard usati dal laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno agli istituti statali, ai laboratori nazionali di riferimento o agli enti ufficiali designati ai sensi dell'articolo 6 bis, per essere provati rispetto al siero ufficiale CE di riferimento. Oltre a tale standardizzazione, l'antigene usato può essere tarato secondo il metodo di cui alla sezione B.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 77/504/CEE

Il seguente articolo è inserito nella direttiva 77/504/CEE:

«Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 88/407/CEE

La direttiva 88/407/CEE è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta o stoccaggio dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta o stoccaggio di sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell'elenco di cui all'articolo 8, per il quale l'autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni:

a) soddisfa le condizioni:

i) per essere riconosciuto come centro di raccolta o stoccaggio dello sperma di cui al capitolo I dell'allegato A;

ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato;

b) è stato ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità;

c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario;

d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

2. L'elenco dei centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità competente del paese terzo di cui all'elenco dell'articolo 8, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione.

L'autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall'autorità competente del paese terzo e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22 della suddetta direttiva.».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 88/661/CEE

La direttiva 88/661/CEE è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera c), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 1, lettera d), primo trattino, e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.».

Articolo 5

Modifiche della direttiva 89/361/CEE

L'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli organismi di cui all'articolo 2, lettera b), primo trattino, ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici che soddisfano i criteri di cui al primo trattino dell'articolo 4 e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.».

Articolo 6

Modifiche della direttiva 89/556/CEE

La direttiva 89/556/CEE è così modificata:

1) all'articolo 5, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente di ogni Stato membro interessato registra i gruppi di raccolta degli embrioni e dà un numero di registrazione veterinario a ogni gruppo.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di embrioni solo se spedite da un gruppo di raccolta o produzione degli embrioni situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell'elenco di cui all'articolo 7, per il quale la competente autorità del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni:

a) soddisfa le condizioni:

i) per essere riconosciuto come gruppo per la raccolta e la produzione di embrioni di cui al capitolo I dell'allegato A;

ii) riguardo alla raccolta, alla lavorazione, alla conservazione e al trasporto di embrioni da parte di gruppi siffatti, di cui al capitolo II del suddetto allegato;

b) è stato ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità;

c) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

2. L'elenco dei gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità competente del paese terzo di cui all'elenco dell'articolo 7 e dai quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità è comunicato alla Commissione.

L'autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa senza indugio la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall'autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22 della suddetta direttiva.»

Articolo 7

Modifiche della direttiva 90/426/CEE

All'articolo 7 della direttiva 90/426/CEE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli equidi debbono essere trasportati, entro il più breve tempo possibile, dall'azienda di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta autorizzati, quali definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE, mediante mezzi di trasporto e di contenzione regolarmente puliti e disinfettati con un disinfettante, secondo una frequenza che deve essere stabilita dallo Stato membro di spedizione. I veicoli adibiti al trasporto devono essere concepiti in modo che le feci, lo strame o il foraggio degli equidi non possano colare o cascare dal veicolo durante il trasporto. Le modalità del trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.»

Articolo 8

Modifiche della direttiva 90/427/CEE

L'articolo 5 della direttiva 90/427/CEE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi che compilano o mantengono registri genealogici di cui all'articolo 2, lettera c), primo trattino, riconosciuti o registrati in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.»

Articolo 9

Modifiche della direttiva 90/428/CEE

All'articolo 4 della direttiva 90/428/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia,

— gli obblighi di cui all'articolo 3 non influiscono sull'organizzazione di:

a) concorsi riservati agli equidi registrati in uno specifico registro genealogico per permettere il miglioramento della razza;

b) concorsi regionali finalizzati alla selezione di equidi;

c) manifestazioni a carattere storico o tradizionale.

Gli Stati membri che intendano avvalersi di tali possibilità manifestano in anticipo le loro intenzioni e motivazioni agli altri Stati membri e al pubblico,

— per ogni competizione o tipo di competizione, gli Stati membri possono riservare, attraverso enti a tal fine ufficialmente autorizzati o riconosciuti, una certa percentuale del montepremi o dei profitti di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell'allevamento.

La percentuale non può superare il 20 % a partire dal 1993.

I criteri con cui tali fondi sono distribuiti nello Stato membro interessato sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»

Articolo 10

Modifiche della direttiva 90/429/CEE

La direttiva 90/429/CEE è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti i centri di raccolta dello sperma sono registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di centri di raccolta dello sperma e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma solo se spedite da un centro di raccolta dello sperma situato in uno dei paesi terzi che compaiono nell'elenco di cui all'articolo 7 per il quale l'autorità competente del paese terzo interessato possa garantire che soddisfa le seguenti condizioni:

a) soddisfa le condizioni:

- i) per essere riconosciuto come centro di raccolta dello sperma di cui al capitolo I dell'allegato A;
- ii) riguardo alla sorveglianza di tali centri, di cui al capitolo II del suddetto allegato;

b) è stato ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo per le esportazioni verso la Comunità;

c) è posto sotto la sorveglianza di un centro veterinario;

d) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte l'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

2. L'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti alle condizioni del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità competente del paese terzo di cui all'elenco dell'articolo 7, e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, è comunicato alla Commissione.

L'autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro di raccolta dello sperma se esso non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 e ne informa immediatamente la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del presente paragrafo dall'autorità competente del paese terzo in questione e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.;

3) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22 della suddetta direttiva.».

Articolo 11

Modifiche della direttiva 90/539/CEE

La direttiva 90/539/CEE è così modificata:

1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio.

Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, punto 1, lettera a), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32.;

3) l'allegato I è così modificato:

i) il punto 1 è soppresso;

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell'articolo 4, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine:

a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;

b) controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva;

c) organizzano periodicamente prove comparative.».

Articolo 12

Modifiche della direttiva 91/68/CEE

La direttiva 91/68/CEE è così modificata:

1) all'articolo 8 *bis*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente rilascia un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Il riconoscimento può limitarsi a una o più specie trattate dalla presente direttiva, ad animali per l'allevamento o l'ingrasso o agli animali da macello.

L'autorità competente redige e tiene aggiornato un elenco dei centri di raccolta riconosciuti e dei loro numeri di registrazione specifici e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»

2) all'articolo 8 *ter* è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti in relazione alla loro attività e dei rispettivi numeri di registrazione e mettono tale elenco a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»

Articolo 13

Modifiche della direttiva 91/496/CEE

All'articolo 10 della direttiva 91/496/CEE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. a) Per l'approvazione e il successivo aggiornamento dell'elenco delle stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, primo trattino, deve essere seguita la procedura stabilita all'articolo 22. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco delle stazioni di quarantena e il suo eventuale aggiornamento.

b) Gli Stati membri riconoscono le stazioni di quarantena di cui al paragrafo 1, secondo trattino, e al paragrafo 2, primo trattino, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato B e attribuiscono a ciascuna di esse un numero di registrazione. Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco delle stazioni di quarantena riconosciute e dei rispettivi numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico. Le stazioni di quarantena sono soggette all'ispezione di cui all'articolo 19.

Norme dettagliate per applicare la presente lettera in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22.»

Articolo 14

Modifiche della direttiva 92/35/CEE

La direttiva 92/35/CEE è così modificata:

1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

2. Le funzioni e responsabilità dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell'allegato I.

3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all'articolo 15.»;

2) nell'allegato I è soppressa la sezione A.

Articolo 15

Modifiche della direttiva 92/65/CEE

La direttiva 92/65/CEE è così modificata:

1) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono affinché, senza pregiudizio delle decisioni da prendere in applicazione degli articoli 21 e 23, formino oggetto di scambi unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2. Senza pregiudizio di eventuali criteri da rispettare ai fini dell'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinate razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina deve:

— essere stato raccolto, trattato e immagazzinato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti della direttiva 91/68/CEE,

— provenire da animali che rispondano alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II,

— essere stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente all'allegato D, capitolo III,

— essere accompagnato, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme ad un modello da definire secondo la procedura di cui all'articolo 26.

3. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina, caprina, equina e suina devono:

— essere stati prelevati su donatrici che rispondano alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta o essere stati prodotti da un gruppo di produzione riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro e soddisfare le condizioni da stabilire nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura di cui all'articolo 26,

— essere stati raccolti, trattati e conservati in un laboratorio appropriato, nonché immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato D, capitolo III,

— essere accompagnati, nel corso della spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme ad un modello da definire secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del paragrafo 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni della direttiva 90/429/CEE per i suini.

Eventuali garanzie supplementari possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

4. L'autorità competente dello Stato membro interessato registra i centri riconosciuti di cui al primo trattino del paragrafo 2 e i gruppi riconosciuti di cui al primo trattino del paragrafo 3 e dà a ogni centro e gruppo un numero di registrazione veterinario.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco dei suddetti centri e gruppi riconosciuti e dei rispettivi numeri di

registrazione veterinari e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente paragrafo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.

5. Le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari applicabili allo sperma, agli ovuli ed agli embrioni di specie non menzionate nei paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

In attesa della definizione di condizioni di polizia sanitaria e di modelli di certificati sanitari applicabili agli scambi di tali sperma, ovuli ed embrioni, continuano ad applicarsi le norme nazionali.»

2) all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Ogni ente, istituto e centro riconosciuto è registrato e riceve un numero di registrazione dall'autorità competente.

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti, istituti e centri e dei rispettivi numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26.»

3) all'articolo 17, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 1 possono formare oggetto di importazioni nella Comunità soltanto se:

a) provengono da un paese terzo compreso in un elenco da redigere conformemente al paragrafo 3, lettera a);

b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 26, firmato dall'autorità competente del paese esportatore che attesta che:

i) gli animali

— soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie equivalenti di cui al paragrafo 4, e

— provengono da centri, organismi o istituti riconosciuti che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle stabilite nell'allegato C;

- ii) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni provengono da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle da definire nell'allegato D, capitolo I, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

In attesa della definizione di elenchi dei paesi terzi, degli organismi riconosciuti di cui alla lettera b), delle condizioni di polizia sanitaria e dei modelli di certificati sanitari di cui alle lettere a) e b), continuano ad applicarsi le norme nazionali, a condizione che non siano più favorevoli di quelle stabilite nel capitolo II.

3. È stabilito quanto segue:

- a) secondo la procedura di cui all'articolo 26, un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi in grado di fornire agli Stati membri e alla Commissione garanzie equivalenti a quelle di cui al capitolo II sugli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni;
- b) in conformità a questo punto, un elenco di centri riconosciuti o di gruppi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, e paragrafo 3, primo trattino, situati in uno dei paesi terzi che compaiono nell'elenco di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per i quali l'autorità competente è in grado di dare le garanzie previste dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3.

L'elenco dei centri e dei gruppi riconosciuti di cui al primo comma e dei relativi numeri di registrazione veterinari è comunicato alla Commissione.

L'autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un centro o di un gruppo se esso non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e ne informa immediatamente la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve ai sensi del secondo e terzo comma dall'autorità competente del paese terzo e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26;

- c) secondo la procedura di cui all'articolo 26, i requisiti specifici di polizia sanitaria, soprattutto per tutelare la Comunità da talune malattie esotiche, o garanzie equivalenti a quelle previste nella presente direttiva.

I requisiti specifici e le garanzie equivalenti fissati per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelli previsti nel capitolo II.»;

- 4) all'articolo 20, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le norme stabilite dalla direttiva 97/78/CE si applicano in particolare all'organizzazione dei controlli e alle misure adottate in seguito a tali controlli da parte degli Stati membri, nonché alle misure di salvaguardia da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 22 della suddetta direttiva.».

Articolo 16

Modifiche della direttiva 92/66/CEE

La direttiva 92/66/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 14 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme, dei metodi di diagnosi, dell'uso dei reagenti e delle prove sui vaccini.»;

- b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 sono responsabili per il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi stabiliti in ciascun laboratorio diagnostico della malattia di Newcastle in seno allo Stato membro. A tal fine:»;

- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all'articolo 15.

5. Gli Stati membri aggiornano gli elenchi dei laboratori o degli istituti nazionali di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente paragrafo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;

- 2) l'allegato IV è soppresso.

*Articolo 17***Modifiche della direttiva 92/119/CEE**

La direttiva 92/119/CEE è così modificata:

1) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri aggiornano gli elenchi dei laboratori nazionali di cui al paragrafo 1 e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.»;

2) all'allegato II, il punto 5 è soppresso.

*Articolo 18***Modifiche della direttiva 94/28/CE**

La direttiva 94/28/CE è così modificata:

1) L'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Commissione è comunicato l'elenco degli organismi per le specie e/o le razze in questione, riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo ai fini della presente direttiva.

L'autorità competente del paese terzo sospende o ritira immediatamente il riconoscimento di un organismo se esso non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e ne informa immediatamente la Commissione.

La Commissione fornisce agli Stati membri tutti gli elenchi nuovi e aggiornati che riceve dall'autorità competente del paese terzo in questione ai sensi del secondo comma e li mette a disposizione del pubblico a scopo informativo.»;

b) al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

2) all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

«Un'infrazione grave alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), soprattutto se emersa dai risultati dei controlli in loco di cui al primo comma del presente articolo, può giustificare l'adozione di misure di sospensione dell'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 12.».

*Articolo 19***Modifiche della direttiva 2000/75/CE**

La direttiva 2000/75/CE è così modificata:

1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

2. Le funzioni dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono elencate nell'allegato I.

3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all'articolo 16.»;

2) nell'allegato I è soppressa la sezione A.

*Articolo 20***Modifiche della decisione 2000/258/CE**

La decisione 2000/258/CE è così modificata:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di uno Stato membro da parte dell'AFFSA (Nancy) dà esito favorevole, l'autorità competente dello Stato membro può autorizzare tale laboratorio richiedente a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco dei laboratori che essi hanno autorizzato e lo mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Se la valutazione di un laboratorio richiedente di un paese terzo da parte dell'AFFSA (Nancy) dà esito favorevole e se l'autorità competente del paese terzo in cui ha sede il laboratorio richiedente ne chiede il riconoscimento, tale laboratorio è autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

3. Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Le domande per il riconoscimento dei laboratori presentate dagli Stati membri prima del 1° gennaio 2010, in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II, continuano ad essere disciplinate dalla presente decisione nella versione antecedente il 3 settembre 2008.»;

3) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo in allegato alla presente direttiva.

Articolo 21

Modifiche della direttiva 2001/89/CE

La direttiva 2001/89/CE è così modificata:

1) all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in ogni Stato membro, un laboratorio nazionale è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici in conformità delle disposizioni dell'allegato III.

Gli Stati membri mettono i dati del proprio laboratorio nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

2) l'allegato III è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina classica»;

b) il punto 1 è soppresso.

Articolo 22

Modifiche della direttiva 2002/60/CE

La direttiva 2002/60/CE è così modificata:

1) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in ogni Stato membro, un laboratorio nazionale è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici in conformità dell'allegato IV.

Gli Stati membri mettono i dati del proprio laboratorio nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»;

2) l'allegato IV è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina africana»;

b) il punto 1 è soppresso.

Articolo 23

Modifiche della direttiva 2005/94/CE

All'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri designano un laboratorio nazionale di riferimento e mettono i dati ad esso relativi e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.».

Articolo 24

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 26***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

AFSSA Nancy
Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages
Technopôle Agricole et Vétérinaire
BP 40 009
54220 Malzéville Cedex
Francia

ALLEGATO II

L'istituto responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici è incaricato di:

- coordinare la messa a punto, il perfezionamento e la standardizzazione dei metodi di titolazioni sierologiche effettuate sui carnivori vaccinati contro la rabbia,
 - valutare i laboratori degli Stati membri che hanno presentato una domanda per effettuare le titolazioni sierologiche di cui al primo trattino; il risultato di tale valutazione, se favorevole ai fini del riconoscimento, va inviato al laboratorio richiedente e alle autorità competenti dello Stato membro,
 - valutare i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato una domanda per effettuare le titolazioni sierologiche di cui al primo trattino; il risultato di tale valutazione, se favorevole ai fini del riconoscimento, va inviato al laboratorio richiedente e alla Commissione,
 - trasmettere a tali laboratori ogni utile informazione su metodi di analisi e prove comparative nonché organizzare sessioni di formazione e perfezionamento per il loro personale,
 - organizzare prove d'attitudine tra diversi laboratori (prove di competenza),
 - fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione e alle autorità competenti interessate sulle materie del presente allegato, in particolare in caso di disaccordo sui risultati delle titolazioni sierologiche.»
-

DIRETTIVA 2008/83/CE DELLA COMMISSIONE**del 13 agosto 2008****che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Per gli esami iniziati prima del 1° novembre 2008 gli Stati membri possono applicare la direttiva 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 3

considerando quanto segue:

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

- (1) La direttiva 2003/91/CE della Commissione ⁽²⁾ è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, se e in quanto tali linee direttrici siano state stabilite. Per le altre varietà la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

- (2) L'UCVV e l'UPOV hanno nel frattempo formulato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e hanno aggiornato quelle esistenti.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 5*

- (3) La direttiva 2003/91/CE va pertanto modificata di conseguenza.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/49/CE (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 33).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono essere conformi ai protocolli di esame dell'UCVV

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>Cepa</i>)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/1 del 14.6.2005
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>Aggregatum</i>)	Scalogno	TP 46/1 del 14.6.2005
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/1 del 15.11.2001
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/1 del 25.3.2004
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano rapa	TP 74/1 del 13.3.2008
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/1 del 27.3.2002
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/1 del 15.11.2001
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 del 21.3.2007
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo di Bruxelles	TP 54/2 del 1.12.2005
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/1 del 25.3.2004
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/2 del 1.12.2005
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino rosso/peperone	TP 76/2 del 21.3.2007
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/2 del 1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 del 1.12.2005
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria di tipo Witloof	TP 173/1 del 25.3.2004
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/1 del 21.3.2007
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 del 13.3.2008
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 del 25.3.2004
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/1 del 25.3.2004
<i>Daucus carota</i> L.	Carota e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/3 del 21.3.2007
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomodoro	TP 44/3 del 21.3.2007
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/2 del 1.12.2005
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/1 del 6.11.2003

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello	TP 64/1 del 27.3.2002
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/2 del 13.3.2008
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e popcorn	TP 2/2 del 15.11.2001

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito Internet dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che devono essere conformi alle linee direttrici dell'UPOV per gli esami

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TG/161/3 del 1.4.1998
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TG/198/1 del 9.4.2003
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TG/106/4 del 31.3.2004
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TG/60/7 del 9.4.2008
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TG/90/6 del 31.3.2004
<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/10 del 4.4.2001
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano	TG/154/3 del 18.10.1996
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TG/155/4 del 28.3.2007
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ramolaccio	TG/63/6 del 24.3.1999
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TG/62/6 del 24.3.1999
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TG/116/3 del 21.10.1988

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito Internet dell'UPOV (www.upov.int).»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate

(2008/667/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

L'accordo tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.

vista la raccomandazione della presidenza,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

(1) Nella sessione del 14 maggio 2007 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) e associando pienamente la Commissione, ad avviare negoziati, a norma dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, con l'Agenzia spaziale europea per consentire all'Unione europea di concludere con tale Agenzia un vero e proprio accordo sulla sicurezza.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

(2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato con l'Agenzia spaziale europea un accordo sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) L'accordo dovrebbe essere approvato,

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŽERJAV

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate

L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA,

in seguito denominata «ESA», rappresentata dal suo Direttore generale,

e

L'UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

in seguito denominate «le parti»,

VISTO il trattato sull'Unione europea,

VISTA la convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea, firmata a Parigi il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980,

VISTO l'accordo tra gli Stati parti della convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale europea relativo alla protezione e allo scambio di informazioni classificate, firmato a Parigi il 19 agosto 2002 ed entrato in vigore il 20 giugno 2003,

CONSIDERANDO CHE l'ESA e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;

CONSIDERANDO CHE l'ESA e l'UE convengono che si dovrebbe sviluppare la cooperazione reciproca su questioni di interesse comune in materia di sicurezza e che il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio dell'ESA hanno approvato, il 22 maggio 2007, una risoluzione sulla politica spaziale europea che sottolinea, tra l'altro, la necessità di migliorare le sinergie nel settore della sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra l'ESA e l'UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate dell'ESA e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra l'ESA e l'UE;

CONSAPEVOLI del fatto che tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, l'accordo tra l'Agenzia spaziale europea e l'Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate (in seguito denominato «l'accordo»), si applica alle informazioni classificate, definite nell'articolo 2, fornite dalle parti o tra esse scambiate.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione (vale a dire, conoscenze che

possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale, compresi i documenti, riconosciuti da entrambe le parti come protetti dalla divulgazione non autorizzata e che sono stati designati a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «ESA» l'Agenzia spaziale europea;

- b) «UE» il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato: il «Consiglio»), il Segretario Generale/Alto rappresentante e il segretario generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata la «Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate oggetto del presente accordo, fornite da una parte all'altra o con essa scambiate;
- b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni classificate cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi dell'articolo 11;
- c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate coperte dal presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte fornitrice;
- d) non comunica le informazioni classificate coperte dal presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, senza previo consenso della parte fornitrice;
- e) non consente alle persone l'accesso a tali informazioni classificate a meno che non abbiano una necessità di sapere e, ove occorra, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza sino al livello necessario.

Articolo 5

1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse, conformemente al principio del controllo dell'originatore, da una parte (la parte fornitrice) all'altra parte (la parte ricevente).

2. Per la trasmissione o divulgazione di informazioni classificate a destinatari diversi da quelli di cui all'articolo 3 è necessaria una decisione della parte ricevente previo consenso scritto della parte fornitrice, conformemente al principio del controllo dell'originatore, quale definito nelle sue norme in materia di sicurezza.

3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito

e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna parte e i relativi organismi, quali definiti all'articolo 3 del presente accordo, provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive disposizioni legislative o regolamentari e riportati nelle modalità che saranno stabilite a norma dell'articolo 11, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.

Articolo 7

1. Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso, ad informazioni classificate fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza, se necessario, prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all'articolo 11 effettuano consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 9

1. Ai fini del presente accordo,

a) per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Brussels.

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

b) per l'ESA:

tutta la corrispondenza è inviata al seguente indirizzo:

Servizio di sicurezza dell'ESA
Via Galileo Galilei
I-00044 Frascati.

2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della Direzione «Sicurezza» della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea. Per quanto riguarda l'ESA, questa corrispondenza è inviata attraverso il Servizio di sicurezza dell'ESA.

Articolo 10

Il Direttore generale dell'ESA, il Segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le tre autorità designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca della sicurezza delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo.

2. Il Servizio di sicurezza dell'ESA, sotto l'autorità del suo Direttore generale, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia della sicurezza delle informazioni classificate fornite dall'ESA o scambiate con essa conformemente al presente accordo.

3. L'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del Segretario Generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite dall'Unione europea o scambiate con essa conformemente al presente accordo.

4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l'autorità del membro della Commissione responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate conformemente al

presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

5. Per l'ESA le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all'approvazione del suo Consiglio.

6. Per l'UE le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 12

Le autorità di cui all'articolo 11 elaborano le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo, compresa la notifica all'altra parte delle circostanze e delle misure adottate.

Articolo 13

Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell'attuazione del presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi di detto articolo.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra l'ESA e l'UE relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2008 in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per l'Unione europea
Il Segretario generale
J. SOLANA MADARIAGA

Per l'Agenzia spaziale europea
Il Direttore generale
J.-J. DORDAIN

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 23 luglio 2008

relativa alla nomina di un membro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2008/668/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando quanto segue:

A norma degli articoli 5 e 7 in combinato disposto con l'arti-
colo 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e a
seguito delle dimissioni del sig. John D. Cooke, occorre proce-
dere alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee per la restante durata del mandato del
sig. John D. Cooke, vale a dire fino al 31 agosto 2013,

DECIDONO:

Articolo 1

Il sig. Kevin O'Higgins è nominato giudice del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee per il periodo compreso
tra il 1^o settembre 2008 e il 31 agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2008.

Il presidente

P. SELLAL

ACCORDI

CONSIGLIO

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

La Comunità europea e il governo della Repubblica delle Seychelles si sono notificati, rispettivamente il 28 febbraio 2007 e il 24 luglio 2008, l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo ⁽¹⁾.

L'accordo è pertanto entrato in vigore il 24 luglio 2008 ai sensi del suo articolo 16.

⁽¹⁾ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2008/669/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha ritenuto che un'azione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) per la riforma del settore della sicurezza in Guinea-Bissau fosse opportuna, coerente e complementare al Fondo europeo di sviluppo e ad altre attività comunitarie.
- (2) In seguito a una seconda missione di accertamento dei fatti dell'UE dispiegata nell'ottobre del 2007, il 10 dicembre 2007 il Consiglio ha approvato un concetto generale per un'eventuale azione PESD a sostegno della riforma del settore della sicurezza della Guinea-Bissau.
- (3) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/112/PESC relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) ⁽¹⁾.
- (4) Un accordo sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau è stato negoziato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau.
- (5) Occorre approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

⁽¹⁾ GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.

⁽²⁾ Cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau sullo status della missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU, in appresso «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- lo scambio di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, e il presidente della Repubblica di Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira, sulla possibile missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau,
- l'azione comune 2008/112/PESC del Consiglio del 12 febbraio 2008 relativa alla missione dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU) ⁽¹⁾,
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Il presente accordo si applica alla missione dell'Unione europea e al suo personale.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «EU SSR Guinea-Bissau»: la missione dell'UE nello Stato ospitante, istituita dall'azione comune 2008/112/PESC, compresi componenti, forze, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EU SSR Guinea-Bissau;

b) «capomissione»: il capomissione dell'EU SSR Guinea-Bissau nominato dal Consiglio dell'Unione europea;

c) «personale dell'EU SSR Guinea-Bissau»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE, e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EU SSR Guinea-Bissau, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EU SSR Guinea-Bissau, incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione e il personale inviato in missione da uno Stato d'origine o un'istituzione dell'UE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale;

d) «quartier generale»: la sede dell'EU SSR Guinea-Bissau a Bissau;

e) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o il paese terzo che ha distaccato personale per l'EU SSR Guinea-Bissau;

⁽¹⁾ GU L 40 del 14.2.2008, pag. 11.

- f) «infrastrutture»: tutti gli edifici, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell'EU SSR Guinea-Bissau, nonché per l'alloggio del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau;
- g) «personale locale»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L'EU SSR Guinea-Bissau e il suo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi della missione.
2. L'EU SSR Guinea-Bissau è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EU SSR Guinea-Bissau.
3. Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau è munito di e identificato da una tessera di riconoscimento dell'EU SSR Guinea-Bissau che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti dello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell'EU SSR Guinea-Bissau.
2. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EU SSR Guinea-Bissau recano contrassegni d'identificazione e/o targhe distintivi dell'EU SSR Guinea-Bissau, che sono comunicati alle autorità competenti dello Stato ospitante.
3. L'EU SSR Guinea-Bissau è autorizzata ad esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e in altro locale, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne degli elementi nazionali che costituiscono l'EU SSR Guinea-Bissau possono essere esposte sulle installazioni, sui veicoli e sulle uniformi dell'EU SSR Guinea-Bissau, su decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Il personale, le risorse e i mezzi di trasporto dell'EU SSR Guinea-Bissau devono attraversare le frontiere dello Stato ospi-

tante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.

2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso dell'EU SSR Guinea-Bissau e del suo personale. Fatto salvo il controllo dei passaporti all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau, fornendo la prova dell'appartenenza alla missione, non è soggetto alle norme applicabili in materia di passaporti, controlli doganali, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.

3. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau è esonerato dall'applicazione delle norme dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.

4. I beni e i mezzi di trasporto dell'EU SSR Guinea-Bissau in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto della missione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.

5. I veicoli e gli aeromobili a sostegno della missione non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

6. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell'EU SSR Guinea-Bissau.

7. L'EU SSR Guinea-Bissau e il suo personale, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo. Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

8. Ai fini della missione, il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau e il personale locale assunto dall'EU SSR Guinea-Bissau, quando viaggiano in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti senza pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L'EU SSR Guinea-Bissau non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per il personale dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell'EU SSR Guinea-Bissau concessi dallo Stato ospitante

1. Le installazioni dell'EU SSR Guinea-Bissau sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.
2. Le installazioni dell'EU SSR Guinea-Bissau, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
3. L'EU SSR Guinea-Bissau, i suoi beni mobili e immobili, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.
4. Gli archivi e i documenti dell'EU SSR Guinea-Bissau sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.
5. La corrispondenza ufficiale dell'EU SSR Guinea-Bissau è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa alla missione e alle sue funzioni.
6. Per quanto riguarda le merci acquistate o importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall'EU SSR Guinea-Bissau ai fini della missione, l'EU SSR Guinea-Bissau è esonerata dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L'EU SSR Guinea-Bissau non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.
7. Per gli articoli destinati alla missione lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau concessi dallo Stato ospitante

1. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.
2. I documenti, la corrispondenza e i beni del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau godono dell'invulnerabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

4. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau gode dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le dichiarazioni (orali o scritte) e tutti gli atti da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può continuare. La certificazione da parte del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante, che non può contestarla.

Il membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni reclamo/ricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.

5. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.

6. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau, certificati dal capomissione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7. L'immunità di un membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.

8. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EU SSR Guinea-Bissau, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

9. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EU SSR Guinea-Bissau o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.

10. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso in esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau. Lo Stato ospitante autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti. Per i beni e servizi acquisiti sul mercato interno, il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.

11. I membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso l'ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 7

Personale locale

Il personale locale gode dei privilegi e delle immunità solo nella misura consentita dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni della missione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine su tutti i membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau soggetti alla pertinente legge dello Stato d'origine.

Articolo 9

Sicurezza

1. Lo Stato ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau.

2. A tal fine lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dell'EU SSR Guinea-Bissau e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene

gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 10

Uniformi

1. Il personale dell'EU SSR Guinea-Bissau indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione dell'EU SSR Guinea-Bissau.

2. L'uso dell'uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

Articolo 11

Cooperazione e accesso all'informazione

1. Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e sostegno all'EU SSR Guinea-Bissau e al relativo personale.

2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione EU SSR Guinea-Bissau, lo Stato ospitante fornisce al personale dell'EU SSR Guinea-Bissau effettivo accesso a:

a) edifici, installazioni, locali e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante;

b) documenti, materiali e informazioni sotto il controllo dello Stato ospitante pertinenti al mandato dell'EU SSR Guinea-Bissau.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

3. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 12

Supporto dello Stato ospitante e conclusione di contratti

1. Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l'EU SSR Guinea-Bissau a trovare installazioni adeguate.

2. Lo Stato ospitante mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni disponibili di sua proprietà o di proprietà di persone giuridiche private, nella misura in cui le strutture in questione siano necessarie per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EU SSR Guinea-Bissau.

3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione della missione, nonché l'assistenza alla stessa, il che comporta la condivisione di installazioni e la fornitura di attrezzature agli esperti dell'EU SSR Guinea-Bissau.

4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto alla missione alle stesse condizioni previste per il proprio personale.

5. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EU SSR Guinea-Bissau nello Stato ospitante è determinata dal contratto in questione.

6. Il contratto può stipulare che la procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, sia applicabile alle controversie derivanti dall'applicazione del contratto.

Articolo 13

Modifiche delle installazioni

L'EU SSR Guinea-Bissau è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo le installazioni in funzione delle loro necessità operative.

Per tali costruzioni, variazioni o modifiche lo Stato ospitante non può richiedere all'EU SSR Guinea-Bissau alcuna compensazione.

Articolo 14

Decesso di membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau

1. Il capomissione è abilitato a provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau, nonché dei suoi effetti personali.

2. Sulla salma dei membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d'origine e la presenza di un rappresentante dell'EU SSR Guinea-Bissau e/o di tale Stato.

3. Lo Stato ospitante e l'EU SSR Guinea-Bissau si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 15

Comunicazioni

1. L'EU SSR Guinea-Bissau può installare e utilizzare stazioni radio trasmettenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare

conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.

2. L'EU SSR Guinea-Bissau ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, telefax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le attrezzature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno delle strutture dell'EU SSR Guinea-Bissau e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell'esecuzione dell'operazione.

3. All'interno delle proprie strutture l'EU SSR Guinea-Bissau può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza indirizzata al personale dell'EU SSR Guinea-Bissau o da esso spedita.

Articolo 16

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1. L'EU SSR Guinea-Bissau e il relativo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti beni civili o pubblici derivanti dalle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EU SSR Guinea-Bissau.

2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e di danni o perdite di beni dell'EU SSR Guinea-Bissau, sono trasmesse all'EU SSR Guinea-Bissau tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, se sono avanzate dall'EU SSR Guinea-Bissau.

3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione composta pariteticamente di rappresentanti dell'EU SSR Guinea-Bissau e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4. La controversia, se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo:

a) è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b) è sottoposta a un'istanza arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a).

5. L'istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EU SSR Guinea-Bissau e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EU SSR Guinea-Bissau. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EU SSR Guinea-Bissau non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

6. L'EU SSR Guinea-Bissau e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell'istanza arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 17

Collegamenti e controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EU SSR Guinea-Bissau e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2. Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 18

Disposizioni varie

1. Allorché il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell'EU SSR Guinea-Bissau e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EU SSR Guinea-Bissau.

Articolo 19

Accordi di attuazione

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 20

Entrata in vigore e cessazione

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau, secondo quanto notificato dall'EU SSR Guinea-Bissau.

2. Nonostante il paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10, e agli articoli 13 e 16 sono considerate applicabili dalla data in cui il primo membro del personale dell'EU SSR Guinea-Bissau è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Bissau, addì 11 luglio 2008, in due originali in lingua portoghese.

Per l'Unione europea

J.-F. PAROT

Per la Repubblica di Guinea-Bissau

M.-C. NOBRE CABRAL

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 4 febbraio 2008)

A pagina 35, allegato — Statuto dell'impresa comune ENIAC, articolo 19, paragrafo 3:

anziché: «3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante inviti a presentare proposte. (...)»,

leggi: «3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. (...)».

A pagina 37, allegato — Statuto dell'impresa comune ENIAC, articolo 23 (3.4.2.):

anziché: «3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, (...)»,

leggi: «3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni ⁽¹⁾, (...)».

⁽¹⁾ I partecipanti possono convenire, per iscritto, un termine diverso oppure stabilire di rinunciare a ricevere un preavviso nel caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a una terza parte specificamente designata.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 4 febbraio 2008)

A pag. 66, allegato — Statuto dell'impresa comune ARTEMIS, articolo 19, paragrafo 3:

anziché: «3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante inviti a presentare proposte. [...]»,

leggi: «3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ARTEMIS per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. [...]».

A pagina 68, allegato — Statuto dell'impresa comune ARTEMIS, articolo 23 (3.4.2.):

anziché: «3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, [...]»,

leggi: «3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'accesso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti della cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni ⁽¹⁾, [...]»

⁽¹⁾ I partecipanti possono convenire, per iscritto, un termine diverso oppure stabilire di rinunciare a ricevere un preavviso nel caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante a una terza parte specificamente designata.»